

almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamen-  
ti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dalle  
assemblee.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se non sarà fat-  
ta domanda da tanti intervenuti che rappresentano al-  
meno un quarto dei voti dei soci presenti o rappre-  
sentati.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire  
anche per acclamazione.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque  
sia il numero delle quote sottoscritte.

I soci che per qualsiasi motivo non possono interve-  
nire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà  
di farvisi rappresentare soltanto da altri soci me-  
diante delega scritta. Ciascun socio non può rappre-  
sentare più di due soci assenti.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente  
del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza,  
dalla persona designata dalla Assemblea. La nomina  
del Segretario sarà fatta dal Presidente dell'Assem-  
blea. Il Segretario può essere un non socio.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere  
redatto da un notaio.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

